

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1898-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE RICCIO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

di concerto col Ministro del Bilancio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1962

Comunicata alla Presidenza il 4 giugno 1962

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963

**INDICE**

PREMESSA . . . . .	Pag.	3
SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE . . . . .		3
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA . . . . .		7
ATTIVITA LEGISLATIVA DEL MINISTERO . . . . .		8
ATTIVITA' EXTRA-LEGISLATIVA . . . . .		14
CONCORSI . . . . .		15
SITUAZIONE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA . . . . .		16
PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE E PENALI . . . . .		18
ATTREZZATURA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI . . . . .		22
SITUAZIONE DELLA LITIGIOSITA' E DELLA CRIMINALITA' . . . . .		22
CONCLUSIONE . . . . .		24
DISEGNO DI LEGGE . . . . .		25

ONOREVOLI SENATORI. — Lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1962-63 presenta un carico complessivo di lire 85.263.324.000 di spese effettive, di cui lire 1.066.500.000 di spese straordinarie e il resto di ordinarie.

Le straordinarie riguardano per la massima parte (un miliardo) i contributi ai Comuni, relativi agli edifici giudiziari, e per il resto: le indennità agli esperti nelle controversie relative ai fitti bloccati urbani, il contributo al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, e le spese di competenza del Ministero per le elezioni politiche del 1963.

Le spese ordinarie, ammontanti a lire 84.196.824.000, si suddividono in queste quattro principali categorie:

Spese generali . . . . L. 1.002.160.000  
Debito vitalizio e similari » 13.920.750.000

Spese di giustizia e di  
amministrazione . . L. 38.913.164.000  
Spese per gli istituti di  
prevenzione e di pena » 30.360.750.000

tutte in aumento su quelle del precedente bilancio, aumento che è complessivamente di lire 6.673.569.000. Se a queste si aggiungono le somme accantonate per provvedimenti legislativi in corso in lire 4.652.500.000 (riportate nel bilancio del Ministero del tesoro) si ha un aumento complessivo di oltre 11 miliardi.

#### SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE

Per avere un quadro più ampio del dilatarsi della spesa nel tempo, relativamente al nostro bilancio, si noti che, nel decennio, la spesa prevista complessiva è cresciuta da lire 43.351.930.000 a lire 85.263.324.000, come si rileva dal seguente specchio:

Esercizio	Spesa ordinaria	Spesa straordinaria	Totale
1952-53 . . . .	43.341.930.000	10.000.000	43.351.930.000
1953-54 . . . .	49.231.864.000	7.000.000	49.238.864.000
1954-55 . . . .	48.927.536.000	19.000.000	48.946.536.000
1955-56 . . . .	50.472.600.000	3.000.000	50.475.600.000
1956-57 . . . .	53.170.420.000	3.000.000	53.173.420.000
1957-58 . . . .	61.058.633.000	43.000.000	61.101.633.000
1958-59 . . . .	62.727.033.000	1.000.500.000	63.727.533.000
1959-60 . . . .	65.571.257.000	1.039.500.000	66.610.757.000
1960-61 . . . .	74.513.335.000	1.150.500.000	75.663.835.000
1961-62 . . . .	77.523.255.000	1.166.500.000	78.689.755.000
1962-63 . . . .	84.196.824.000	1.066.500.000	85.263.324.000

Nell'ultimo quinquennio, poi, l'andamento delle spese relative ad alcuni più importanti settori è stato il seguente:

a) *Edilizia giudiziaria*

Come è noto, il servizio dei locali e mobili degli uffici giudiziari venne trasferito ai Comuni — sedi di uffici giudiziari — con legge 24 aprile 1941, n. 392, dietro corresponsione da parte dello Stato di un contributo annuo. La misura di detto contributo è stabilita nella tabella approvata con decreto 9 febbraio 1959, ma è stato già proposto dal Ministero di grazia e giustizia a quello del tesoro di aumentarla congruamente, essendosi dimostrata inadeguata in rapporto alle esigenze della giustizia.

Per quanto riguarda l'edilizia vera e propria, vennero disposte a favore dei Comuni che intendono provvedere alla costruzione, ricostruzione o restauro di edifici giudiziari, notevoli agevolazioni, sotto forma di contributi integrativi o straordinari, con legge 25 giugno 1956, n. 702, e con legge 15 febbraio 1957, n. 26.

Di tali disposizioni hanno già beneficiato quarantacinque Comuni, mentre per altri è già in corso di perfezionamento o di firma il decreto di concessione del contributo.

A tutt'oggi è stata impegnata per la concessione di detti contributi la somma complessiva di circa dieci miliardi di lire.

In previsione però che i fondi (un miliardo di lire all'anno) all'uopo stanziati con la citata legge n. 26 del 1957 non basteranno a soddisfare le aspirazioni dei Comuni più bisognosi, nello sforzo che intendono compiere per il miglioramento dell'edilizia giudiziaria, in quanto già quasi totalmente impegnati per lunghi periodi di tempo, si è prospettata dal Ministero di grazia e giustizia a quello del tesoro la necessità di portarli da 1 a 2 miliardi di lire. Il relativo schema di legge è allo studio del Ministero, ma la Commissione in proposito fa voto che, trattandosi di un servizio pubblico e d'interesse generale, l'edilizia passi ad intero carico dello Stato.

Al fine di agevolare ulteriormente la sistemazione della edilizia giudiziaria, con la leg-

ge 24 luglio 1959, n. 622, fu anche stanziata la somma di tre miliardi di lire per la concessione ai Comuni di contributi straordinari in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera; solo pochi Comuni hanno però chiesto di beneficiare della suddetta legge, presumibilmente per le difficoltà di reperire i fondi occorrenti per affrontare in proprio la rimanente spesa.

In questi ultimi anni sono stati costruiti o completati a spese dello Stato i palazzi di giustizia di Pisa, Frosinone, Nuoro e Melfi e sono in corso di completamento quelli di Rieti, Forlì e Cassino.

Inoltre con la legge 25 aprile 1957, n. 309, fu autorizzata la costruzione dei palazzi di giustizia di Bari e Roma ed il riattamento del palazzo di giustizia di Napoli.

Il palazzo di giustizia di Bari, per il quale è stata stanziata la somma di due miliardi di lire, è già in corso di avanzata costruzione. Per Roma invece i lavori si trovano ancora nella fase iniziale, essendosi avvertita la necessità di adottare, in relazione alla natura del terreno di piazzale Clodio, un tipo di fondazione differente e molto più costoso di quello previsto dai progettisti. La somma stanziata è di sei miliardi di lire.

Per Napoli è stato da tempo modificato l'originario progetto che prevedeva la sistemazione di tutti gli uffici giudiziari in Castel Capuano e, pur conservando questo edificio monumentale alla sua attuale destinazione, lasciandovi alcuni uffici più rappresentativi (Corte d'appello, Procura generale, Consiglio dell'Ordine degli avvocati), è stato proposto, in armonia al nuovo piano regolatore della città, di costruire un nuovo edificio — collegato a Castel Capuano a mezzo di sottopassaggio — nel quale sarebbero sistemati gli uffici del Tribunale, della Procura della Repubblica e della Pretura, da realizzare sulla adiacente area compresa tra la via Muzi e la via San Giovanni a Carbonara.

Per l'attuazione di tale programma, il Ministero dei lavori pubblici, in attesa che sia stanziata la somma occorrente (4 miliardi di lire) prevista ad integrazione del fondo già disponibile di due miliardi di lire, ha bandito un concorso nazionale tra ingegneri e

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

architetti per il progetto di massima delle opere d'ampliamento e sistemazione di Castel Capuano e della adiacente zona.

b) *Per stipendi a tutti gli addetti all'Amministrazione centrale (compreso lavoro straordinario, compensi e indennità speciali):*

Esercizio 1957-58	L. 428.000.000
Esercizio 1958-59	» 450.000.000
Esercizio 1959-60	» 511.000.000
Esercizio 1960-61	» 520.000.000
Esercizio 1961-62	» 531.000.000

c) *Per stipendi ai Magistrati in servizio presso le Corti, i Tribunali e le Preture:*

Esercizio 1957-58	L. 13.240.000.000
Esercizio 1958-59	» 14.579.000.000
Esercizio 1959-60	» 14.450.000.000
Esercizio 1960-61	» 15.800.000.000
Esercizio 1961-62	» 16.300.000.000

d) *Per stipendi ai Cancellieri in servizio presso le Corti, i Tribunali e le Preture:*

Esercizio 1957-58	L. 7.365.000.000
Esercizio 1958-59	» 7.850.000.000
Esercizio 1959-60	» 8.150.000.000
Esercizio 1960-61	» 8.250.000.000
Esercizio 1961-62	» 8.250.000.000

e) *Per stipendi agli addetti al servizio degli Istituti di prevenzione e di pena (compresi agenti di custodia e personale operaio):*

Esercizio 1957-58	L. 12.359.443.000
Esercizio 1958-59	» 12.081.183.000
Esercizio 1959-60	» 12.717.637.000
Esercizio 1960-61	» 14.296.000.000
Esercizio 1961-62	» 14.488.800.000

f) *Per mantenimento detenuti (escluse quelle per il loro trasporto):*

Esercizio 1957-58	L. 5.825.000.000
Esercizio 1958-59	» 5.096.000.000

Esercizio 1959-60	L. 5.129.000.000
Esercizio 1960-61	» 5.709.000.000
Esercizio 1961-62	» 6.169.000.000

g) *Per la biblioteca del Ministero, pubblicazioni e giornali (cap. 26):*

Esercizio 1957-58	L. 3.500.000
Esercizio 1958-59	» 3.500.000
Esercizio 1959-60	» 3.500.000
Esercizio 1960-61	» 10.000.000
Esercizio 1961-62	» 10.000.000

h) *Per i centri di rieducazione dei minorenni (cap. 76):*

Esercizio 1957-58	L. 2.100.000.000
Esercizio 1958-59	» 2.100.000.000
Esercizio 1959-60	» 2.100.000.000
Esercizio 1960-61	» 2.350.000.000
Esercizio 1961-62	» 2.550.000.000

i) *Per le industrie degli Istituti di prevenzione e di pena (cap. 77):*

Esercizio 1957-58	L. 650.000.000
Esercizio 1958-59	» 650.000.000
Esercizio 1959-60	» 750.000.000
Esercizio 1960-61	» 750.000.000
Esercizio 1961-62	» 950.000.000

l) *Per i servizi di bonifiche agrarie e relative industrie (cap. 78):*

Esercizio 1957-58	L. 500.000.000
Esercizio 1958-59	» 500.000.000
Esercizio 1959-60	» 600.000.000
Esercizio 1960-61	» 600.000.000
Esercizio 1961-62	» 700.000.000

m) *Per l'assistenza ai dimessi degli Istituti di prevenzione e di pena (cap. 79):*

Nei vari esercizi finanziari la somma stanziata è stata sempre di 300.000.000, trattandosi di stanziamento fisso per effetto della legge 23 maggio 1956, n. 491.

Uno sguardo anche superficiale ai dati sopra riportati ci dice che vi è stato un notevole aumento di spese per il personale e per l'edilizia giudiziaria, un discreto aumento per il servizio delle industrie e per quello delle bonifiche agrarie, mentre non hanno avuto grande sviluppo le spese per il funzionamento dei centri di rieducazione.

\* \* \*

Diamo ora conto di alcuni aumenti previsti per determinati capitoli di spesa:

capitolo 9: con legge 15 aprile 1961, numero 291, la misura delle indennità di missione e di trasferimento spettante ai dipendenti statali è stata aumentata di importi varianti tra il 30 e il 40 per cento.

Tale maggiore spesa peraltro dovrà essere in parte compensata con economie, risultando a parere degli uffici, insufficiente l'aumento proposto nel nuovo stato di previsione, che è stato limitato nella misura del 10 per cento dello stanziamento precedente.

Capitolo 10: l'aumento trova spiegazione nello stesso motivo ora indicato per capitolo 9, a cui si deve aggiungere la necessità di inviare all'estero personale qualificato per la partecipazione ai congressi o commissioni di studio, in relazione alle accresciute attività internazionali di carattere politico, economico e sociale.

Capitolo 13: con legge 5 luglio 1961, n. 564, il ruolo organico del personale ausiliario degli uffici giudiziari è stato aumentato di 500 unità; è in corso di approvazione altro disegno di legge che aumenta di cinquecento posti il ruolo degli aiutanti ufficiali giudiziari. (già approvato dal Senato, stampato n. 1372, discusso dalla Camera in sede referente l'11 aprile 1962). In conseguenza di tali disposizioni è già stato indetto un concorso per 590 posti di usciere giudiziario al quale partecipano circa 25 mila candidati e la cui spesa graverà in massima parte sull'esercizio finanziario 1962-63. Fanno anche carico a questo capitolo le spese relative alle Commissioni costituite presso oltre 100 uffici giudiziari, incaricate per lo scarto degli

atti di archivio, per evitare la distruzione o il deterioramento di atti di interesse storico.

Capitolo 17: fin dall'emanazione del nuovo testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, che pone a carico dell'Amministrazione le spese di cura e la concessione di un equo indennizzo al personale che ha contratto malattia o inabilità per causa di servizio, lo stanziamento di questo capitolo è risultato sempre inadeguato all'effettivo fabbisogno ed è stato necessario richiedere un'integrazione di volta in volta nel corso di ogni esercizio. La spesa media finora sostenuta è di lire 20 milioni per esercizio, sicchè è da prevedere che anche lo stanziamento di questo prossimo esercizio sarà insufficiente.

Capitolo 29: la richiesta del maggiore stanziamento si è resa necessaria in occasione del trasferimento del Consiglio superiore della Magistratura dai locali del Ministero di grazia e giustizia alla nuova sede del Palazzo dei Marescialli. Le spese di manutenzione della nuova sede sono di gran lunga superiori a quelle che si sostenevano per i limitati locali presso il Ministero e si presume, anche per questa voce, che l'aumento dello stanziamento proposto risulterà inferiore alle effettive spese che dovranno sostenersi.

Capitolo 40: in applicazione dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90 sullo stato giuridico degli operai dello Stato, 18 operai che esplicano mansioni di natura non salariale hanno chiesto di essere inquadrati con la qualifica di avventizi di quarta categoria e con mansioni di usciere giudiziario, personale questo che ha diritto a percepire compensi per il lavoro straordinario, ove lo presti.

Capitolo 44: fu già accertata insufficiente la somma stanziata nel precedente esercizio e che dovette essere integrata, onde l'aumento di lire 16 milioni proposto, trova la sua giustificazione sia nel rilevante numero di sedi distaccate di Pretura (337), o di Preture prive del titolare e del Cancelliere (circa 200), che esigono temporanee applicazioni di magistrati e cancellieri, sia nel sensibile aumento delle indennità di missione stabilito

dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, entrata in vigore il 1° maggio 1961.

Capitolo 50: in occasione delle periodiche consultazioni elettorali, politiche o amministrative, i Capi degli uffici giudiziari sono autorizzati ad assumere personale estraneo all'Amministrazione (prevalentemente personale tecnico o di fatica) per la elaborazione dei dati desunti dai verbali delle operazioni delle sezioni elettorali costituite nel territorio sottoposto alla loro giurisdizione. Per compensare tale personale sono richiesti in bilancio i necessari stanziamenti. Nel bilancio corrente risultano stanziati lire quattro milioni che serviranno per le operazioni inerenti alle consultazioni parziali amministrative che si sono già svolte o che si svolgeranno entro il mese di giugno per la rinnovazione di alcuni Consigli comunali, mentre il maggiore stanziamento di lire 28 milioni proposto per il prossimo esercizio finanziario sarà utilizzato, in aggiunta a quello già esistente, per le elezioni generali politiche che avranno luogo nella primavera del 1963.

In occasione delle elezioni politiche del 1958 era stato disposto un uguale stanziamento complessivo, che è stato interamente erogato.

Lo stanziamento del capitolo 85 similare riguarda il pagamento delle spese per gli oggetti di cancelleria ed altro materiale necessario per la costituzione ed il funzionamento degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio nazionale nonchè il pagamento dei diritti di notifica spettanti agli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari che provvedono al recapito dei decreti di nomina a presidente di seggio.

\* \* \*

Nel complesso quindi la spesa, nel decennio, si è quasi raddoppiata, sì che la sempre lamentata povertà degli stanziamenti, per il settore della giustizia, è stata quanto meno ridotta, anche se non ancora eliminata, mediante il raggiungimento del livello che è auspicabile per una funzione sociale tanto importante, quale è quella di amministrare giustizia, con tutte le altre attività connesse.

Quanto finora esposto ed osservato sarebbe forse bastevole per un esame dello stato di previsione in oggetto, e per il giudizio, anche politico, che siamo chiamati a darne. Ma, poichè, purtroppo, tarda ancora la tanto invocata e discussa riforma della procedura per l'approvazione dei bilanci o meglio del bilancio dello Stato (che, non dimentichiamolo, costituisce un tutto unico, su cui il giudizio politico deve essere perciò unitario, e non frazionato tra i tanti e vari settori dell'attività statale) non sarà superfluo, seguendo ancora una volta la tradizione, trarre occasione dalla discussione dello stato di previsione per puntualizzare l'attività svolta e dare uno sguardo ai problemi che vi si connettono.

#### ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA

Per quanto riguarda gli istituti di prevenzione e di pena, l'Amministrazione ha in corso di esame i sottoindicati provvedimenti legislativi:

1° - Adeguamento dell'indennità di servizio penitenziario a favore del personale delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena (già concessa ai funzionari della carriera direttiva con la legge 2 luglio 1960, n. 660).

2° - Revisione delle piante organiche del personale del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario e del ruolo dei capi tecnici industriali ed agrari dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena.

3° - Determinazione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia con un aumento di n. 2.800 unità suddivise per i vari gradi, elevando così a 15.687 i posti di organico.

4° - Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia non di ruolo già in servizio nelle colonie.

5° - Estensione agli appartenenti al Corpo agenti di custodia della legge 18 marzo 1959, n. 134 (Concessione in locazione semplice di alloggi I.N.C.I.S.).

6° - Costituzione di zone di rispetto in prossimità degli stabilimenti nei quali hanno sede gli istituti di prevenzione e di pena.

7° - Modifica della legge 6 luglio 1956, n. 696, allo scopo di ampliare il campo di applicazione della particolare procedura della legge ora detta, onde risolvere più agevolmente i problemi concernenti il rinnovamento della edilizia penitenziaria.

L'Amministrazione ha, inoltre, allo studio, anche in relazione alle nuove esigenze del trattamento penitenziario i provvedimenti seguenti:

1) Modificazioni alla legge 23 maggio 1956, n. 491, onde incrementare lo stanziamento dei fondi destinati alla assistenza post-penitenziaria, che, come si è detto sopra, è oggi di solo 300 milioni annui.

2) Revisione della pianta organica del ruolo d'ordine della carriera esecutiva anche allo scopo di assicurare uno sviluppo di carriera meno difficoltoso di quello attuale.

3) Revisione della pianta organica e del trattamento giuridico ed economico del personale aggregato (cappellani, sanitari, insegnanti, suore, veterinari, farmacisti).

4) Ampliamento del ruolo dei sanitari.

5) Nuove tabelle organiche del personale delle carriere di concetto ed esecutiva dei centri di rieducazione dei minorenni.

6) Riforma del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia, che risale al 1937.

Per quanto riguarda la preparazione del personale civile e militare sono da ricordare le iniziative prese per lo svolgimento sia di corsi di formazione, sia di corsi di aggiornamento. Tali corsi che si svolgono in Roma presso il Centro istituti penitenziari o presso la Scuola di formazione, sono impostati su basi prevalentemente pratiche e con riferimento ai più moderni orientamenti scientifici e dottrinali circa il trattamento penitenziario.

Notevole è anche l'incremento dei corsi di qualificazione professionale per detenuti, la cui popolazione, per oltre la metà, è addegnata a lavorazioni proficue. È proseguito l'ammmodernamento delle officine (ad esempio l'attrezzatura del lanificio di Massa, ol-

tre ad assorbire un numero notevole di detenuti, assicurerà una produzione pregiata e rilevante di manufatti).

È stato disposto l'aumento (in media di 50 lire) delle mercedi dei detenuti lavoranti. Nelle colonie agricole sono stati eseguiti notevoli lavori e realizzati fabbricati per l'alloggio dei detenuti, completi di tutti i servizi.

È in corso di impianto una nuova colonia agricola in Sardegna nella zona di Arbus (Cagliari).

Il risanamento edilizio degli istituti è in piena fase di sviluppo, specie per dotare tutti gli istituti di impianti igienici, ma è assolutamente necessario un ulteriore stanziamento straordinario, per conseguire tale indilazionabile scopo.

Sono stati costituiti in quasi tutti i distretti di Corte di appello, i Gabinetti medico-psico-pedagogici. È in corso di sistemazione il fabbricato sito a Castiglione delle Stiviere, nel quale dovrà funzionare un istituto medico-psico-pedagogico. Parimenti quanto prima potranno essere messe in funzione le prigioni scuole di Napoli e di Acireale. Al riguardo va anche ricordato il disegno di legge già approvato dal Senato, sul nuovo ordinamento degli uffici di servizio sociale, tanto utile per le indagini ambientali e per il trattamento rieducativo dei minori disadattati.

Relativamente alla preparazione professionale dei minorenni in quasi tutti gli istituti funzionano corsi completi teorico-pratici di addestramento e di qualificazione in mestieri moderni, corrispondenti alle richieste dell'attuale mondo del lavoro (particolarmente notevole è il complesso « Casal de' Marmi » affidata all'I.N.A.P.L.I.).

Sono state inoltre istituite biblioteche a tipo popolare presso tutti gli istituti carcerari.

#### ATTIVITA' LEGISLATIVA DEL MINISTERO

Diamo ora uno sguardo alla attività legislativa in generale promossa dal Ministero di grazia e giustizia o a cui esso collabora insieme ad altri Ministeri.



In tale ultimo campo c'è una attività diretta del Ministero per la preparazione e la elaborazione dei provvedimenti legislativi provenienti da altri dicasteri e vi è poi quella del visto del Guardasigilli sul testo delle varie leggi e decreti, prima della loro promulgazione.

Per l'attività relativa ai vari provvedimenti legislativi di competenza degli altri ministeri essa tende a dare la formula più corretta possibile in rapporto al contenuto normativo del provvedimento, nonché allo scopo di contribuire, attraverso una più chiara e corretta dizione anche formale della legge il beneficio della certezza del diritto: il che è tanto più necessario, quanto più si estende in ogni campo l'attività legislativa di qualunque provenienza, e ridonda a vantaggio della diminuzione delle controversie essendo questa in diretto rapporto con la più precisa e più chiara redazione della norma. Nè questo è il solo scopo, e vantaggio insieme, ma la partecipazione a questa attività si inquadra anche nella esigenza di far rispondere ogni singola norma o provvedimento, quanto meglio è possibile, al sistema generale dell'ordinamento positivo. La delicatezza e la complessità di questo lavoro sono dimostrate da due considerazioni. La prima è data dal carattere rigido della nostra Costituzione che rende spesso difficile controllare la legittimità costituzionale della norma; la seconda è che ogni Ministero ha un suo apposito ufficio legislativo, che tiene conto innanzitutto delle esigenze particolari del settore, e non può tenere conto, quanto meno completamente, della esigenza dell'armonia dell'ordinamento giuridico generale: onde si rileva la necessità e l'importanza di tale funzione che tende ad eliminare ogni possibile incongruenza, anomalia o contraddittorietà della legge. Tale attività si concreta sia nel momento in cui gli schemi dei provvedimenti vengono trasmessi ai fini della adesione ove necessaria, sia nel momento in cui tali schemi vengono diramati ai vari Ministeri prima dell'esame da parte del Consiglio dei ministri. E quando, per l'urgenza o per altra ragione, ciò non avviene, viene anche esclusa la possibilità di un accurato studio da parte dell'ufficio legislativo

del Ministero con tutti gli inconvenienti che l'omissione comporta.

Per quanto riguarda la funzione del visto del Guardasigilli, funzione che è di controllo generale su tutta la produzione legislativa, ricordiamo che essa risale alla legge sarda del 1854 sulla promulgazione delle leggi, per cui vengono sottoposti al detto visto tutti i provvedimenti aventi carattere normativo prima della loro pubblicazione. Tale controllo riveste un aspetto puramente formale per le leggi, mentre assume un aspetto più penetrante nella sostanza per quanto riguarda i decreti.

\* \* \*

Veniamo ora all'attività legislativa di competenza propria del Ministero di grazia e giustizia.

#### CODICE CIVILE

Il codice civile ha ormai la vita di quasi un ventennio, durante il quale può dirsi che abbia risposto alle esigenze della convivenza sociale e del moderno scambio dei traffici, ciò anche grazie alla interpretazione evolutiva della norma che, senza alterarla o trasformarla, l'adatta alle nuove esigenze e ai principi di solidarietà sociale, che si estrinsecano nella più efficace protezione del contraente più debole, nel riconoscimento e nella tutela del principio della buona fede, nei rimedi contro chi approfitta dell'altrui stato di bisogno, nella condanna della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, nei limiti al diritto di proprietà in armonia con la riaffermata sua funzione sociale come prescrive la Costituzione; onde si può dire che è ormai scomparsa la impronta prevalentemente individualistica che caratterizzava le norme del vecchio codice civile. Peraltro non ancora tutti i principi della Costituzione hanno trovato perfetta armonizzazione con le norme del codice e in questi ultimi tempi si sono manifestate più vivamente esigenze revisionistiche ispirate sia all'affermazione di uguaglianza giuridica e sociale dei cittadini sia a criteri morali e sociali più avanzati, onde varie pro-

poste relative al diritto di famiglia, alla prole naturale, alla posizione giuridica della donna, ecetera. In proposito non può d'altra parte non tenersi di mira, sempre, come si deve, l'esigenza primaria ed essenziale del carattere unitario della famiglia, della necessità che rimanga fermo il principio in esso di una benintesa gerarchia del capo della stessa e il principio del rispetto dei diritti dei membri della famiglia legittima di fronte alla prole naturale. In proposito non può non levarsi una voce di necessaria revisione della legge riguardante l'abolizione della indicazione, negli atti, della paternità, legge che, oltre ai numerosi inconvenienti pratici cui ha dato luogo e per i quali sono all'esame del Parlamento alcune proposte dirette ad attenuarli, risolve male il giusto intento che si proponeva in favore dei figli illegittimi, defraudando i figli legittimi di un loro diritto naturale inalienabile, anziché dare ai primi un rimedio atto a soddisfare le loro giuste aspirazioni.

Anche nel campo della disciplina delle società commerciali si sono manifestati negli ultimi tempi vari fermenti revisionistici. I sempre maggiori sviluppi nel settore imprenditoriale collettivo, l'inserimento, sempre più individuato, nel fenomeno associativo dell'azionariato di Stato, ed in generale la macroscopica evoluzione di ogni attività commerciale in questo secondo dopo guerra, hanno prospettato in tutto il loro attuale interesse ingenti problemi concernenti l'adeguamento della disciplina giuridica delle società alle loro nuove esigenze ed ai loro nuovi aspetti concreti.

Il problema più delicato rimane però sempre quello dei controlli e della loro intensità in rapporto alla tradizionale esigenza della tutela delle minoranze, il cui più moderno aspetto è quello della distinzione fra soci imprenditori e soci risparmiatori; tale distinzione peraltro non basta di per sé a soddisfare le due esigenze, da una parte cioè quella della libertà di iniziativa e di movimento dei primi e dall'altra la tutela dei risparmiatori, dovendosi, qualunque sia la forma attraverso la quale l'esigenza in parola potrà trovare esplicazione, sempre temperare efficacemente e l'una e l'altra esi-

genza. Ancora un altro punto relativo alla materia che presenta necessità di revisione è quello dei limiti di misura del capitale sociale in relazione all'appartenenza ad un determinato tipo di società.

#### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

È cosa ormai risaputa che il codice di rito del 1942 pose limiti eccessivi alla libertà delle parti e alla loro autonomia di difesa.

La riforma del 1942 ha il difetto di essere troppo teorica, mentre, per quanto riguarda le esigenze pratiche, non ha tenuto conto della impossibilità di sua applicazione senza l'apprestamento di adeguati mezzi che l'avessero potuta mettere in grado di funzionare così come era stata concepita. È accaduto quindi che molti degli inconvenienti che si addebitavano al vecchio codice si sono invece ripetuti e accresciuti, mentre parecchi dei vantaggi che esso dava (e s'intende includere in essi specialmente quelli relativi alle norme del procedimento sommario) sono stati eliminati. In proposito non può non riaffermarsi la prevalenza del principio della dispositività del processo civile, perchè, quando sono in gioco gli interessi privati, nessuno è migliore giudice di se stesso, mentre, nel contrasto tra detti interessi, la funzione equilibratrice e conciliatrice del giudice nella fase istruttoria non deve diventare assoluta e arbitrariamente dispositrice, perchè finirebbe e talvolta finisce per essere tutelatrice soltanto dell'interesse di una delle parti senza volerlo. Sarebbe stato meglio perciò tornare alle norme, opportunamente corrette, del vecchio procedimento sommario, che aveva fatto una esperienza non per nulla cattiva, come è stato ripetutamente e da più parti invocato ma finora senza alcun frutto. In tale quadro meritano peraltro riconoscimento la serie di ritocchi a singole norme e gruppi di norme che l'apposita commissione di studio promossa dal Guardasigilli a suo tempo, pur respingendo l'idea di una vasta e radicale riforma, che pure sarebbe auspicabile, ha proposto nella materia.

Nell'ambito di questo orientamento, l'eliminazione delle udienze di mero rinvio, at-

traverso una serie di rinvii a termine fisso, la previsione di un procedimento accelerato ad iniziativa di parte, che permetta la immediata rimessione al Collegio della decisione della controversia, la semplificazione della sottoscrizione delle sentenze negli organi collegiali, l'accorciamento dei termini di comparizione, la più ampia sanatoria delle nullità nella introduzione del giudizio ed, infine, alcuni ritocchi al procedimento del lavoro ed a quello di esecuzione, costituiscono le innovazioni più importanti del Progetto presentato dalla Commissione predetta. Sulla base di tali proposte è stato presentato alla Camera dei deputati un apposito disegno di legge in data 4 febbraio 1960 (Camera doc. n. 1993) non ancora discusso.

#### CODICE DELLA NAVIGAZIONE

È stata nominata una Commissione di studio, che, ha già iniziato l'esame delle varie istanze di riforma, per studiare le varie proposte in relazione sia alle nuove esigenze sia all'adeguamento delle più importanti regole a ciò che prescrive la legislazione degli altri stati in materia.

#### CODICE PENALE

Come è risaputo, e come del resto la materia richiedeva, fin dall'immediato periodo successivo alla liberazione fu intensamente e unanimemente sentita la necessità di adeguare le norme alle rinnovate esigenze dello Stato libero e democratico. Furono costituite apposite Commissioni ministeriali, che predisposero progetti preliminari, i quali furono nel 1950 sottoposti ai pareri degli organi della Magistratura, dei Consigli forensi, delle Università. Raccolto tale complesso di pareri, con la relativa manifestata urgenza di apportare varie modificazioni, altre commissioni furono incaricate di predisporre nuovi progetti che tenessero conto delle proposte modificazioni. Nel frattempo fu ritenuto, come era, opportuno provvedere ad alcune innovazioni fondamentali, come l'eliminazione della responsabilità obiettiva per

i reati commessi col mezzo della stampa (modifica già attuata con legge 4 marzo 1958, n. 127), la umanizzazione della pena dell'ergastolo e la concessione della liberazione condizionale agli ergastolani, l'istituzione delle Corti di onore, l'aumento delle pene pecuniarie e la modifica del rapporto fra pene pecuniarie e pene detentive (modifica attuata con legge 12 luglio 1961, n. 603).

Ricordiamo ancora il disegno di legge presentato al Senato il 24 febbraio 1960 non ancora discusso (documento n. 1018), perchè ancora all'esame di una Sottocommissione già all'uopo convocata, contenente importanti innovazioni tese allo scopo di adeguare alcune norme del codice ai principi della Costituzione. Tali modifiche riguardano, fra le altre: il reato politico e la estradizione, l'istituto della responsabilità obiettiva (dando il maggior rilievo possibile al principio della responsabilità morale), il rapporto di causalità ed il concorso di persone nel medesimo reato, la valutazione dell'elemento soggettivo per ciò che riguarda le circostanze del reato, la responsabilità per i reati commessi in stato di ubriachezza, la revisione delle pene, specie in quei delitti che precedentemente erano puniti con la pena di morte, attenuando alcune sanzioni, ove ritenute troppo rigorose, inasprendone altre, specie per quei reati, che con il loro impressionante diffondersi (rapine, aggressioni a mano armata, eccetera) hanno creato un vivo allarme sociale.

A parte tali modificazioni parziali, alcuni commissari han fatto voto perchè sia finalmente approntato anche il progetto generale di un nuovo codice penale per il quale sono anche già stampati voluminosi studi.

#### CODICE DI PROCEDURA PENALE

Per quanto riguarda la materia processuale penale, ricordiamo che già furono apportate varie modificazioni concernenti le garanzie delle parti e della difesa con la legge 18 giugno 1955, n. 517, in armonia con i nuovi principi della Costituzione. Così pure, in attuazione di un esplicito precetto costitu-

zionale, fu emanata la legge riguardante la riparazione degli errori giudiziari, del 23 maggio 1960, n. 504. Le recenti invocate istanze per una completa rinnovazione delle norme procedurali penali (come quella della soppressione del rito formale e quella per la unificazione della istruzione del processo), tese ad una più rapida ed efficace amministrazione della giustizia penale e ad una riforma di ampio respiro ispirata a criteri generali più rispondenti all'attuale clima democratico e di libertà come inteso dalla nostra Costituzione, (maggiore tutela dell'imputato nella fase istruttoria del processo, attenuazione del cosiddetto segreto istruttorio, acceleramento del processo, eccetera) hanno determinato la nomina di una Commissione ministeriale con il compito di studiare la riforma in parola, Commissione che è ancora nella fase di orientamento generale, ed è presieduta dal professor Carnelutti.

\* \* \*

Veniamo ora agli altri provvedimenti legislativi predisposti dal Ministero e che sono all'esame del Parlamento o in corso di presentazione allo stesso, o sono recentemente diventati legge.

Sono stati elaborati e sono ora all'esame del Parlamento:

Disegno di legge inteso a rendere possibile la concessione del beneficio del perdono giudiziale anche ai maggiori degli anni 18, quando ricorrano « non comuni motivi di clemenza ». (Atti Senato n. 1940, non ancora discusso).

Disegno di legge inteso a sancire il divieto dell'uso delle manette, delle gabbie e di altri mezzi di coercizione fisica riguardo ai detenuti, e il divieto di ogni forma di pubblicità, riguardo ai medesimi con uso di apparecchi fotografici, cinematografici o televisivi. (Atti Senato 1942, in corso di discussione).

Disegno di legge contenente modificazioni all'articolo 502 codice procedurale penale, al fine di estendere i casi di applicazione del « giudizio direttissimo », (ipotesi di imputato arrestato in seguito a ordine di cattura

emesso entro il 20° giorno del commesso reato). (Atti Senato n. 1941. Discusso in sede referente dalla 2<sup>a</sup> Commissione e presentata relazione).

È in corso di esame presso il Ministero uno schema di decreto sulle disposizioni regolamentari per il servizio del Casellario giudiziale, diretto a sostituire le norme del vigente Regolamento approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 778.

Vanno anche ricordati i vari provvedimenti di legge riguardanti la sospensione del corso dei termini di prescrizione e decadenza nonché del termine di scadenza delle cambiali e altri titoli di credito aventi forza esecutivi, in relazione a varie zone colpite da alluvioni.

Una menzione speciale merita il disegno di legge contenente norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo già approvato dalla Camera e che attende l'approvazione del Senato, disegno che tende all'attuazione dei precetti costituzionali stabiliti negli articoli 71, 75, 132 e 138 della Costituzione. (Atti Senato 956. Non ancora discusso).

Va anche ricordato il disegno di legge costituzionale concernente modifiche della durata e della costituzione del Senato della Repubblica, che, dopo alterne vicende, è stato approvato dal Senato in un testo concordato, che attende le altre approvazioni (per lo meno altre 3) richieste dalla Costituzione, e che risponde alla duplice finalità di parificare la durata del Senato a quella della Camera e di aumentare il numero dei senatori, determinando un massimo non superabile tanto per i deputati quanto per i senatori.

Importante è anche il disegno di legge relativo alla prevenzione e alla repressione del genocidio (documento Senato n. 225, discusso in sede referente dalla 2<sup>a</sup> Commissione e presentata relazione) che è necessario approvare al più presto anche per adeguarsi alla convenzione internazionale in materia, nonché quello che modifica le norme sulla cittadinanza già approvato dal Senato, e ora all'esame della Camera.

Va segnalata pure la legge 24 gennaio 1962, n. 13, che dispone la proroga di diritto al

primo giorno feriale successivo di tutti i termini, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sono soggetti adempimenti, pagamenti od operazioni presso le aziende ed istituti di credito, quando scadono in un giorno che secondo l'orario di lavoro sia da considerarsi non lavorativo.

Infine, in relazione alla invocata riforma del contenzioso tributario e all'articolo 102 della Costituzione, sono allo studio i relativi provvedimenti per arrivare alla redazione di uno schema preliminare concordato fra il Ministero delle finanze, competente per materia, e quello della giustizia.

\* \* \*

Per quanto riguarda l'organizzazione generale giudiziaria ricordiamo la legge 28 luglio 1961, n. 704, riguardante disposizioni relative al personale della magistratura, che estende il periodo annuale di ferie di 60 giorni anche ai magistrati delle Preture, eliminando così ogni differenza tra essi e quelli degli altri uffici giudiziari; la stessa legge inoltre dà la facoltà di destinare alla Corte di Cassazione i magistrati di Corte d'appello dichiarati promovibili a seguito di scrutinio (facoltà prima limitata ai soli magistrati di Tribunale dichiarati promovibili in Corte d'appello), e infine consente il conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori dopo sei mesi di tirocinio.

La legge 16 dicembre 1961, n. 1308, sul trattamento economico della magistratura, in ossequio al dettato costituzionale, ha eliminato, per quanto attiene al trattamento economico, ogni residuo di distinzione gerarchica, mantenendo ferma la sola categoria di funzioni ed eliminando quindi ogni formale gerarchia di gradi.

Sono stati approvati dal Senato e devono essere ancora discussi dalla Camera il disegno di legge relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'Ispettorato Generale presso il Ministero di grazia e giustizia e il disegno di legge sulla disposizione relativa alla decorrenza della nomina ad aggiunti giudiziari per cui possono essere nominati tali gli uditori idonei dopo un biennio dalla nomina, dandosi valore retroattivo alla di-

sposizione, nonchè quello (Atti Sen. 1943) riguardante il riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi e atti stranieri.

È stata emanata la legge 26 luglio 1961, n. 713, concernente « proroga della delega al Governo per l'emanazione di norme relative alle circoscrizioni territoriali e alle piante organiche degli uffici giudiziari ». Tale proroga si è resa necessaria per avere il parere del Consiglio Superiore della Magistratura nel frattempo istituito e per la presentazione avvenuta al Parlamento della legge relativa ai nuovi organici della magistratura.

È stata emanata la legge 5 luglio 1961, n. 564, concernente l'aumento dell'organico degli uscieri giudiziari aumentato di 42 uscieri capi e 358 uscieri.

È stato approvato dalla Camera, e in data 30 maggio 1962 anche dal Senato, il disegno di legge concernente « modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (aumentandosi di 72 posti i primi e di 550 i secondi); (Atti Camera 3537, Atti Senato 1372 e 1372-B).

Altro disegno di legge concernente la « revisione delle piante organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie » con l'aumento di complessivi 913 posti e con la modifica delle norme concernenti i titoli preferenziali, già approvato dalla Camera, è stato in data 30 maggio 1962 approvato anche dal Senato.

Sono in corso di approvazione i seguenti disegni di legge:

a) « Disposizione per l'aumento degli organici della magistratura »;

b) « Norme sulle promozioni in magistratura ». Questi disegni di legge sono stati già approvati dal Senato ed attendono l'approvazione della Camera, che si auspica possa avvenire al più presto nell'interesse del regolare buon funzionamento dell'amministrazione della giustizia;

Di ambedue questi disegni di legge è noto il faticoso iter e la loro approvazione da parte del Senato; è superfluo far presente la urgente necessità che essi diventino al più presto operanti, come pure la necessità di

accelerare la procedura dei concorsi, per facilitare il reclutamento di nuovi magistrati;

c) il disegno di legge concernente « riduzione del numero dei componenti il collegio giudicante » accoglie i voti ripetutamente fatti dai vari organi per conseguire una maggiore speditezza della giustizia e prevede la riduzione da cinque a tre dei consiglieri votanti nei giudizi di Corte di appello, da sette a cinque nei giudizi di Cassazione e da quindici a tredici per i giudizi di Cassazione a sezioni unite; (Atti Camera 3550 non ancora discusso);

d) merita particolare rilievo il disegno di legge presentato al Senato il 2 febbraio 1962 concernente la « Istituzione dell'Accademia nazionale della magistratura » con lo scopo della migliore formazione, preparazione, aggiornamento e specializzazione tecnico-professionale del magistrato, in relazione ai compiti e alle funzioni dello stesso, attraverso un ulteriore approfondimento ed estensione delle cognizioni acquisite con gli studi universitari; (Atti Senato n. 1944 non ancora discusso);

e) è allo studio un provvedimento riguardante la data di inizio dell'anno giudiziario, e per il quale è stato chiesto il parere del Consiglio Superiore della magistratura;

f) è anche, per il parere, all'esame del detto Consiglio il nuovo testo dell'ordinamento giudiziario;

g) è stato predisposto un disegno di legge sul personale in dattilografia, aumentando la pianta organica;

h) altro disegno di legge riguarda gli stipendi di detto personale;

i) con altro disegno di legge si provvede a coordinare le norme relative agli uscieri giudiziari, prevedendosene un diverso sviluppo di carriera, che viene parificata a quella degli uscieri dell'Amministrazione centrale; mentre con legge 5 luglio 1961, n. 564 fu aumentato il relativo organico di 700 posti, di cui 658 per uscieri e 42 per uscieri capi;

l) altro disegno di legge riguarda le norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari; approvato dal Senato il 23 maggio 1962 e ora all'esame della Camera;

m) nel campo della riforma del trattamento di quiescenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari sono state anche studiate modifiche al relativo ordinamento, per migliorare le dette pensioni e istituire un trattamento di previdenza a favore dei messi di conciliazione: il relativo disegno di legge è all'esame di una apposita Commissione.

#### ATTIVITA' EXTRA-LEGISLATIVA

Nell'attività extra legislativa relativa al ramo penale vanno ricordate le seguenti procedure espletate dai vari uffici dell'amministrazione della giustizia:

Estradizioni attive pervenute n. 76 di cui concesse n. 14;

Estradizioni passive pervenute n. 42 di cui concesse n. 15;

Rogatorie attive pervenute n. 387 di cui eseguite n. 160;

Rogatorie passive pervenute n. 199 di cui eseguite n. 132;

Pratiche relative a reati commessi da italiani all'estero 212;

Pratiche relative a reati commessi da stranieri in Italia 79;

Pratiche di autorizzazioni a procedere esaminate n. 152 di cui concesse n. 92;

Pratiche per sospensione di esecuzione di pena esaminate (articolo 147, n. 2, del Codice penale) n. 78.

Differimenti e sospensioni di pena concessi (articolo 147, n. 1, del Codice penale) n. 192;

Provvedimenti di grazia adottati n. 1905;

Provvedimenti di liberazione condizionale adottati n. 227;

Revoche anticipate di misure di sicurezza disposte n. 118.

\* \* \*

Nel campo degli affari civili è stato dai competenti uffici esaminato il problema relativo al matrimonio dei rifugiati politici, con lo scopo di facilitare per essi la relativa

celebrazione in Italia; sono state proposte modifiche alle attribuzioni dei consoli in materia di tutela, curatela, affiliazione, successione e stato civile; in collaborazione poi con il Ministero degli affari esteri è stato portato lo studio su numerosi schemi di convenzioni con le varie nazioni con le quali si è in rapporti diplomatici e di affari.

\* \* \*

Nel campo degli ordinamenti professionali, gli studi sono in avanzata fase per una disciplina generale e particolare delle varie professioni. La direttiva è quella di ispirarsi al criterio di unificare, fin dove è possibile, le norme che regolano la parte generale della disciplina delle professioni e gli istituti comuni a ciascuna professione: ciò in previsione della progettata emanazione di un vero e proprio codice delle libere professioni destinato a regolare in modo organico e compiuto l'attività dei professionisti intellettuali.

Mentre l'ordinamento delle professioni forensi, già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, e quello della professione di giornalista, pendente innanzi al Senato, presentano caratteristiche del tutto particolari, che escludono ogni affinità con l'oggetto dell'attività delle altre categorie professionali, e lo stesso è a dirsi per la professione del notariato, per la quale è all'esame del Senato il disegno di legge (Atti Senato n. 1939) sul nuovo « Ordinamento del notariato », per le altre categorie tecniche, ugualmente in attesa di una nuova regolamentazione professionale, le interferenze ed i punti di contatto, e quindi di possibile attrito, rendono il problema della nuova disciplina di notevole gravità ed importanza.

Per la categoria dei geometri è stata nominata e convocata un'apposita Commissione di esperti e di rappresentanti delle categorie allo scopo di concordare una soluzione transitoria in attesa che il Parlamento provveda a stabilire i limiti delle rispettive attribuzioni professionali degli ingegneri, degli architetti e dei geometri.

È imminente la convocazione della Commissione ministeriale incaricata di elaborare e proporre il nuovo testo per la riforma della professione di dottore commercialista.

Per quanto concerne la legislazione previdenziale forense, mentre è già divenuta legge la proposta Ottolenghi ed altri in favore degli avvocati anziani, è quasi pronta la riforma di tutto il sistema, che si spera possa soddisfare le esigenze della generalità dei professionisti sia giovani che anziani.

Sono anche già pronti per la presentazione al Parlamento un disegno di legge concernente « Disciplina dell'iscrizione negli albi professionali dei cittadini italiani rimpatriati dall'estero o profughi » e un disegno di legge concernente « Ordinamento della professione di chimico »; mentre sono in corso di elaborazione i disegni di legge riguardanti le professioni di dottore agronomo, geometra, architetto, perito industriale, ingegnere, dottore commercialista.

## CONCORSI

Diamo ora un rapido sguardo ai concorsi in espletamento:

### 1) Assunzioni in magistratura.

È stato ultimato l'esame degli elaborati relativi ai 544 candidati al concorso per esami a 155 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 30 giugno 1960. Alle prove orali, che avranno inizio prossimamente, sono stati ammessi 221 candidati.

È stato indetto un concorso per esami a 130 posti di uditore giudiziario (decreto ministeriale 6 luglio 1961). Le prove scritte alle quali sono stati ammessi 2544 aspiranti si sono svolte nei giorni 26, 27 e 28 aprile 1962.

### 2) Promozioni ad aggiunto giudiziario.

È stato espletato l'esame pratico per la nomina ad aggiunto indetto con decreto ministeriale 24 novembre 1960, nel quale sono risultati idonei n. 246 uditori.

È stato indetto un esame pratico per la nomina ad aggiunto giudiziario, (decreto mi-

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nisteriale 3 marzo 1962), con fissazione delle prove scritte nei giorni 15, 16 e 17 maggio 1962. Vi partecipano n. 111 uditori giudiziari.

3) *Concorsi per ingressi in carriera di Cancelliere.*

Decreto ministeriale 9 marzo 1961 — concorso per 180 posti di Vice Cancelliere e Vice Segretario (sono in corso le prove orali). Decreto ministeriale 2 febbraio 1962 concorso per 150 posti di Vice Cancelliere e Vice Segretario (le prove scritte di esame avranno luogo il 5, 6 e 7 novembre 1962).

Decreto ministeriale 6 novembre 1961 concorso per 56 posti di dattilografo giudiziario (la prova scritta avrà luogo il giorno 11 giugno 1962).

Con decreto ministeriale 28 settembre 1961, sono stati assunti i vincitori del concorso per 125 posti di Vice Cancelliere e Vice Segretario indetto con decreto ministeriale 14 gennaio 1960.

4) *Concorsi per ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari, uscieri giudiziari:*

Decreto ministeriale 10 dicembre 1960 — 30 posti di aiutante ufficiale giudiziario, partecipanti n. 813, idonei n. 131 — graduatoria approvata con decreto ministeriale 18 gennaio 1962. Decreto di nomina e destinazione del 16 gennaio 1962.

Decreto ministeriale 10 marzo 1961 — 31 posti di ufficiale giudiziario, partecipanti n. 275, idonei n. 71 — graduatoria approvata con decreto ministeriale 13 marzo 1962 —

decreto di nomina e destinazione del 28 marzo 1962.

Decreto ministeriale 3 agosto 1961 — 590 posti di uscieri giudiziario, partecipanti n. 22.556 — in corso di espletamento.

(La prova di scrittura sotto dettato è stata effettuata il 28 dicembre 1961).

5) *Concorsi notarili*

La graduatoria degli idonei del concorso per la nomina a notaio indetto con decreto ministeriale 31 dicembre 1958, approvata con decreto 20 febbraio 1962 e registrata alla Corte dei conti il 21 marzo successivo, è stata pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia del 15 aprile corrente. Le nomine dei vincitori (200) avranno luogo presumibilmente nel maggio o nel giugno corrente anno.

Nei giorni 15, 16 e 17 maggio 1962 sono state espletate in Roma le prove scritte del concorso per la nomina a notaio (250 posti) indetto con decreto ministeriale 16 gennaio 1961.

Con provvedimento di prossima emanazione sarà indetto altro concorso per la nomina a notaio (150 posti).

SITUAZIONE DEL PERSONALE DELLA  
MAGISTRATURA

Alla data del 16 aprile 1962, la situazione del personale della Magistratura presentava i seguenti quadri:

1) MAGISTRATI ADDETTI AL MINISTERO

	Organico	Coperti	Vacanze	Applicati
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo (ex grado 3°) . . . . .	6	4 (a)	2	—
Magistrati di Corte di cassazione (ex grado 4°) . . . . .	3	2	1	—
Magistrati di Corte di appello (ex grado 5°) . . . . .	28	28	—	4
Magistrati di Tribunale (giudici, sostituti, aggiunti giudiziari, uditori) . . . . .	53	53	—	2

(a) di cui uno è coperto da un magistrato di Corte di Cassazione.



## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) MAGISTRATI ADDETTI ALLA CORTE ED ALLA PROCURA GENERALE DELLA  
CORTE DI CASSAZIONE

	Organico	Coperti	Vacanze	Applicati
Primo Presidente (ex grado 1°) . . . . .	1	1		
Procuratore generale di cassazione e Presidente Tribunale Sup. Acque Pubbliche (ex grado 2°) . . . . .	2	2		
Presidente di sezione ed equiparati (ex grado 3°) . . . . .	18	17	1	20
Consiglieri di Corte di cassazione ed equiparati (ex grado 4°) . . . . .	151	129	22	
Magistrati di Corte d'appello applicati (ex grado 5°) . . . . .	40	28	12	
Magistrati di Tribunale applicati . . . . .	25	25		

## 3) MAGISTRATI ADDETTI ALLE CORTI D'APPELLO

	Organico	Coperti	Vacanze	Applicati
Magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo (ex grado 3°) . . . . .	46	44	2	—
Magistrati di Corte di cassazione (ex grado 4°) . . . . .	118	97	21	—
Magistrati di Corte d'appello (ex grado 5°) . . . . .	558	524	34	—

## 4) MAGISTRATI ADDETTI AI TRIBUNALI

	Organico	Coperti	Vacanze	Applicati
Magistrati di Corte di cassazione (ex grado 4°) . . . . .	24	23	1	—
Magistrati di Corte d'appello (ex grado 5°) . . . . .	703	659 (a)	44	—
Magistrati di Tribunale (giudici, sostituti) . . . . .	2.181	2.044	137	—

(a) di cui un posto è occupato da un magistrato di tribunale applicato con funzioni superiori.

## 5) MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

	Organico	Coperti	Vacanze	Applicati
Magistrati di Corte d'appello (ex grado 5°) . . . . .	119	101 (a)	18	—
Magistrati di Tribunale (giudici, aggiunti, uditori con funzioni) . . . . .	1.632	1.475	157	—

(a) di cui un posto è occupato da un magistrato di tribunale con funzioni superiori.

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE  
E PENALI

Riteniamo interessante riportare un quadro dei procedimenti civili e penali esauriti negli anni 1910, 1920, 1930, 1940, 1950, e 1960, come elemento indicativo del ritmo che essi hanno avuto in detto periodo:

Di seguito a tali quadri riportiamo inoltre la situazione dell'organico del personale

della Magistratura negli anni ora indicati, facendo presente che, dopo la legge Orlando del 14 luglio 1907, n. 511, le norme sull'ordinamento giudiziario subirono continue e numerose modificazioni, che si riflettono sulla denominazione delle categorie e sulla impossibilità di una loro classificazione uniforme.

## PROCEDIMENTI CIVILI DI COGNIZIONE ESAURITI

UFFICI	1910	1920	1930	1940	1950	1960
Cassazione . . . . .	2.996	2.301	3.679	3.329	3.770	3.673
Corti di appello . . . . .	19.260	19.600	25.885	17.904	13.271	17.551
Tribunali . . . . .	100.895	114.086	197.409	98.311	115.756	63.870 (1)
Preture . . . . .	227.369	211.629	365.693	172.883	188.896	75.582 (1)

(1) I dati relativi ai Tribunali e alle Preture dell'anno 1960 indicano soltanto i procedimenti definiti con sentenza, mentre quelli relativi ai decenni precedenti, rilevati dall'Annuario statistiche giudiziarie, sono comprensivi anche del numero dei procedimenti esauriti altrimenti. L'Annuario statistiche giudiziarie per il 1960 non è ancora stato pubblicato e pertanto i dati del 1960 sono stati rilevati dai prospetti semestrali che presentano un sistema di rilevazione diverso da quello dell'Istituto centrale di statistiche.

## IMPUTATI GIUDICATI (condannati)

Cassazione . . . . .	—	—	11.558	12.483	13.956	39.305
Corti di appello . . . . .	—	—	—	—	27.667	25.963
Corti di assise . . . . .	2.248	1.717	2.177	2.475	9.157	compresi nei dati dei Tri- bunali
Tribunali . . . . .	70.927	58.860	70.377	63.517	96.354	105.704
Preture . . . . .	376.351	318.065	461.283	594.997	534.326	879.350

N. B. — Tali dati sono stati rilevati dall'Annuario statistiche giudiziarie, da cui non risultano tutti i dati relativi alle Corti di appello e alla Cassazione.

Quelli indicati dal 1930 in poi (successivi alla unificazione) sono stati forniti dalla cancelleria di detta Corte. Quelli indicati per le Corti di appello dal 1950 in poi sono stati ricavati dai prospetti semestrali del lavoro giudiziario.

## RICORSI PER CASSAZIONE (pendenti)

Alla data del 31 dicembre 1961, pendevano ricorsi civili n. 8044, e penali n. 33.432,

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA NELL'ANNO 1910

C A T E G O R I E	Organico	In servizio	In soprannu- mero	Vacanze
Uditori . . . . .	500	272	—	228
Giudici aggiunti <i>compresi quelli con funzioni di pretore</i> . . . . .	930	1.010	80	—
Giudici e Sost. Procuratori del Re compresi quelli con funzioni di Pretore . . . . .	1.950	1.909	—	41
Consiglieri di appello, Presidenti di trib., procuratori del Re e sost. proc. gen. . . . .	880	859	—	21
Presidenti sez. Corte appello, consiglieri Corte cass. sostituti procurat. generali Corte Cass. Avvocati gen. presso le Corti di appello . . . . .	152	163	11	—
Primi Presidenti, Procuratori gen. Corte appello, Presid. di sezione e avvoc. gen. di Corte di Cassazione . . . . .	44	44	—	—
Primi Presidenti e Procurat. generali di Corte di cassaz. . . . .	10	10	—	—
TOTALI . . . . .	4.466	4.267	91	290
Ministero . . . . .				
Funzionari con qualifica di segretario e superiori e con incarichi attualmente espletati da magistrati . . . . .	94	94	—	—
TOTALI GENERALI . . . . .	4.560	4.361	91	290

## ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA NELL'ANNO 1920

C A T E G O R I E	Organico	In servizio	In soprannu- mero	Vacanze
Uditori . . . . .	500			500
Giudici, sost. procuratori del Re e pretori . . . . .	2.999	2.736		263
Consiglieri di appello, pres. di trib. procuratori del Re, sost. proc. Gen. . . . .	882	872		10
Cons. di Cassaz., Presid. di sez. di Corte di Appello, sost. proc. Gen. Corte Cass., Avvocati Gen. Presso Corti Appello . . . . .	184	180		4
Primi Presid., Proc. Gen. Corte Appello, Presid. sez. e Avv. Gen. Corte di Cassazione . . . . .	48	46		2
Primi Presid. e Proc. Gen. di Corte di Cassaz. . . . .	10	10		
TOTALI . . . . .	4.623	3.844		779
Ministero . . . . .				
Funzionari con qualifica di segretario e superiore e con incarichi attualmente espletati da magistrati . . . . .	128	100		28
TOTALI GENERALI . . . . .	4.751	3.944		797

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA NELL'ANNO 1930**  
compresi i magistrati fuori ruolo addetti al Ministero

C A T E G O R I E	Organico	In servizio	In soprannumero	Vacanze
Uditori . . . . .	500	3		497
Giudici, Sost. Procuratori del Re e giudici aggiunti, compresi quelli con funzioni di pretore . . . . .	2.823	2.224		599
Consiglieri e Sostituti Procuratori Gen. Corte Appello . . . . .	988	979		9
Consiglieri e Sost. Proc. Gen. di Cassaz., compresi quelli investiti del titolo e delle funzioni di Primo Presidente e Proc. Gen. di Corte di Appello e di Pres. di sez. di Cassazione . . . . .	258	256		2
Pres. sezione, Avvoc. Gen. Corte Cassaz., Primi Pres. e Procur. Gen. Corte Appello (ruolo ad esaurimento) . . . . .	7	7		
Proc. Gen. Corte Cassazione . . . . .	1			1
Primo Presidente Corte Cassazione . . . . .	1	1		
Ministero . . . . .	112	103		9
TOTALI . . . . .	4.690	3.573		1.117

**ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA NELL'ANNO 1940**  
(Compresi i Magistrati fuori ruolo addetti al Ministero)

C A T E G O R I E	Organico	In servizio	In soprannumero	Vacanze
Uditori di pretura . . . . .	100	106	6	
Uditori di tribunale . . . . .	250	391	141	
Pretori e Pretori aggiunti . . . . .	1.189	1.024		165
Primi Pretori . . . . .	80	79		1
Giudici, Sostituti Proc. del Re, giudici aggiunti . . . . .	1.652	1.265		387
Consiglieri e Sost. Proc. Gen. Corte Appello . . . . .	1.034	1.017		17
Consiglieri e Sost. Proc. Gen. Corte Cassazione . . . . .	250	243		7
Pres. Sez. Corte Cassazione Primi Presidenti e Procur. Gen. Corte Appello . . . . .	48	46		2
Procuratore Gen. Corte Cassazione . . . . .	1	1		
Primo Presidente Corte Cassazione . . . . .	1	1		
Ministero . . . . .	88	89	1	
TOTALI . . . . .	4.693	4.262	148	579

## LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA NELL'ANNO 1950

(Compresi i Magistrati fuori ruolo addetti al Ministero)

C A T E G O R I E	Organico	In servizio	In soprannu- mero	Vacanze
Incaricati funzioni Giud. . . . .		264	264	
Uditori Giudiziari . . . . .	350	675	325	
Pretori e aggiunti giudiziari . . . . .	1.189	849		340
Giudici Sost. Proc. e aggiunti giudiziari	1.852	1.264		588
Primi Pretori . . . . .	230	92		138
Consiglieri e Sost. Proc. Gen. Corte Ap- pello . . . . .	1.040	902		138
Consiglieri e Sost. Proc. Gen. Cassazione	251	248		3
Pres. Sez. Avv. Gen. Corte Cass. Primi Pre- sidenti e Proc. Gen. Corte Appello . .	58	52		6
Presid. Trib. Acque Pubbliche . . . . .	1	1		
Proc. Gen. Corte Cassaz. . . . .	1	1		
Primo Presidente Corte Cassazione . . .	1	1		
Ministero . . . . .	90	87		3
TOTALI . . . . .	5.063	4.436	589	1.216

## ORGANICO DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA NELL'ANNO 1960

(Compresi i Magistrati fuori ruolo addetti al Ministero)

C A T E G O R I E	Organico	In servizio	In soprannu- mero	Vacanze
Uditori Giudiziari . . . . .	350	593	243	
Magistrati di tribunale compresi quelli con funzioni di pretore . . . . .	3.613	3.153		460
Magistrati Corte Appello . . . . .	1.380	1.288		92
Magistrati Corte Cassaz. . . . .	293	232		61
Pres. Sez. Avv. Gen. Corte Cassaz., Pres. e Proc. Gen. Corte Appello . . . . .	64	63		1
Presid. Trib. Sup. Acque . . . . .	1	1		
Proc. Gen. Corte Cassaz. . . . .	1	1		
Primo Presidente Corte Cassazione . . .	1	1		
Ministero . . . . .	90	89		1
TOTALI . . . . .	5.793	5.421	243	615

### ATTREZZATURA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

È confortante rilevare come da diversi anni l'Amministrazione persegue ed esegue un programma di ammodernamento degli strumenti più efficaci ed efficienti atti a semplificare e potenziare l'attività giudiziaria.

Negli ultimi esercizi finanziari infatti sono stati forniti agli Uffici giudiziari, utilizzando i fondi provenienti dai diritti di cancelleria: circa 7.000 macchine da scrivere, di cui una alta percentuale elettrica e di costruzione recentissima, che consentono fino a 15 copie in un'unica battuta, circa 3.000 calcolatrici, circa 1.400 duplicatori ad alcool e ad inchiostro, circa 350 bromografi.

Sono state inoltre rinnovate molteplici sale d'udienza, gabinetti per magistrati e funzionari dirigenti, e muniti di razionali schedari metallici i casellari giudiziari. Sono stati anche forniti, a richiesta degli Uffici, registratori di voce, utilizzati come mezzo sussidiario nell'acquisizione delle prove.

Sono state create biblioteche presso gli Uffici giudiziari, dotandoli di pubblicazioni e riviste varie.

Sono stati forniti altresì 1.400 armadi a cerniera, 1.500 armadi ad antine scorrevoli, circa 1.000 tavolini, sedi e supporti per macchine da scrivere e calcolatrici. Infine è stato provveduto alla sostituzione delle scaffalature in legno con altre metalliche in quasi tutti gli Uffici. Inoltre una progettata riforma prevede che vengano annualmente tradotti in microfilms i registri contenenti gli atti di stato civile, e prevede tale traduzione, entro un decennio, di tutti gli altri preesistenti (attualmente 900 milioni, che occupano lo spazio di 900.000 metri cubi).

Le ulteriori esigenze di attrezzatura degli Uffici giudiziari saranno soddisfatte con mobili fabbricati negli stabilimenti carcerari, anche allo scopo di incrementare il lavoro dei detenuti (spesa preventivata circa lire 150 milioni). All'attrezzatura in parola poi continua a provvedere l'Amministrazione, per le sedi giudiziarie site nei Comuni che non hanno disponibilità di fondi sul contributo

che ricevono dall'Amministrazione stessa ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

\* \* \*

Per quanto riguarda gli *archivi notarili* il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 è informato all'indirizzo programmatico già eseguito nei bilanci precedenti, rivolto al potenziamento od all'ammodernamento dei vari servizi.

\* \* \*

Da quanto finora esposto ed osservato si rileva che il programma di studi e di realizzazioni impostato dal Ministero nel 1960 è in pieno svolgimento, articolandosi, con ritmo notevole di lavoro, nei vari punti fondamentali: riforma dei Codici e della legislazione, nuovo ordinamento giudiziario, nuovo ordinamento penitenziario (con speciale riguardo ai minori, anche in via di prevenzione), rinnovamento dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria, nuovi ordinamenti professionali.

### SITUAZIONE DELLA LITIGIOSITA' E DELLA CRIMINALITA'

Per completare il quadro, infine, non sarà inopportuno qualche cenno sulla situazione della litigiosità e della criminalità, quale si ricava dai discorsi inaugurali del Procuratore Generale presso la Cassazione e dei vari Procuratori Generali presso le Corti di appello.

La tendenza alla diminuzione della litigiosità civile, già manifestatasi nel 1960, si è accentuata nel 1961, rimanendo peraltro quasi invariato il numero dei giudizi pretorili. Si è voluto, in base a ciò, sospettare che la flessione dei giudizi preso i tribunali e presso le corti sarebbe dovuta al costo e alla lentezza dei relativi procedimenti. Si può anche, peraltro, pensare che, essendo la litigiosità legata, in proporzione inversa, allo stato sociale ed economico più o meno progredito, mentre per i giudizi di maggior valore è diminuita per la migliorata situa-

zione economica e sociale e per la già esistente propensione agli arbitrati, essa è invece rimasta quasi stazionaria laddove si controverte per interessi economici meno rilevanti, fra appartenenti a categorie ed operatori economici più modesti, per le quali e per i quali la valutazione del bene conteso, anche se di minore portata, assume un maggiore interesse.

Per quanto riguarda la criminalità, pure essendosi avuto un sensibile aumento dei delitti, vi è stata una apprezzabile diminuzione dei più gravi reati di sangue, mentre l'aumento generale lamentato si connette principalmente agli effetti disastrosi della circolazione stradale (omicidi colposi e lesioni colpose) nonché ai reati contro il patrimonio (furti).

L'impressionante aumento degli incidenti stradali sollecita una vigorosa azione per curarne le cause: ineducazione degli utenti, inadeguatezza della sorveglianza, non sempre chiara e aggiornata segnaletica stradale, insufficienza delle vie di comunicazione, eccetera, e a promuovere alcuni rimedi, quali una sempre più accurata visita medica e psicotecnica per il rilascio delle patenti di guida, l'aumento della età minima dai 18 ai 21 anni per tale rilascio ove non sia rigorosamente dimostrata la necessità di conseguire la patente per ragioni di lavoro, un periodo di prova dopo il primo rilascio, l'obbligo per legge della assicurazione di tutti gli automezzi, il divieto delle gare di corse, cominciando da quelle sulle pubbliche strade, eccetera.

In materia di pubblica moralità e buon costume si è lamentato dal Procuratore Generale un aumento dei reati di sfruttamento di prostitute e di omosessualità, e se ne è tratto motivo per invocare una riforma della legge Merlin, che valga a mitigarne i riflessi negativi. In proposito, riaffermata la piena validità di detta legge non solo per l'impegno internazionale abolizionistico cui siamo vincolati, ma anche e soprattutto per l'alto fine di redenzione che si propone, non può non invocarsi un maggior rigore di sorveglianza e di punizione dei reati di adescamento e di sfruttamento, e contemporaneamente la intensificazione della già pro-

ficua opera assistenziale e di recupero di tante sventurate, mediante il potenziamento delle varie istituzioni già in atto, servendosi all'uopo anche del Corpo di polizia femminile recentemente entrato in funzione per ricondurre ad una vita di onestà e di lavoro quelle che, spesso spinte dal bisogno, se ne sono allontanate.

La delinquenza minorile, pure essendo in alcune regioni in diminuzione, ha subito un aumento che preoccupa non tanto per l'entità numerica, quanto per le forme di ideazione ed esecuzione di alcuni efferrati delitti, mentre, per fortuna, è quasi inesistente il fenomeno, in altre nazioni allarmante, dei teddy boys.

In proposito è questione più di prevenzione che di repressione, e la prevenzione in questo campo, come ha giustamente e testualmente osservato il Procuratore Generale, va attuata innanzitutto « difendendo la famiglia contro i fattori di dissoluzione che di continuo la insidiano ». Quindi stampa, cinema, teatro, e tutti i cosiddetti mezzi audiovisivi, nella esplicazione dei quali purtroppo non è più il tempo di aspettare il tanto invocato autocontrollo, sempre auspicato ma purtroppo mai attuato (e non è con la legge che lo si impone e lo si ottiene) non possono, anche in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione, non essere opportunamente guidati, in via preventiva e repressiva, per evitare i deprecati fattori di dissoluzione e difendere, nella educazione delle giovani generazioni, « il patrimonio morale del nostro popolo contro il deprecato diffondersi del malcostume », come ha opportunamente invocato il Procuratore Generale.

Sono concordi le relazioni dei vari procuratori generali della Repubblica nel riconoscere che i giovani, che deviano o delinquono, sono attratti e favoriti a ciò dalla strada, dal giuoco, dai films pornografici e immorali, dai libri gialli, dalla deficiente o mancante educazione familiare, dall'ambiente familiare e sociale deterioro in cui spesso sono allevati e vivono, dalla progressiva diffusione delle tendenze edonistiche, che, specie negli strati meno abbienti o più miseri, spingono a procurarsi mezzi illeciti per il

soddisfacimento dei seducenti allettamenti voluttuari.

Va peraltro rilevato l'unanime riconoscimento, da parte dei procuratori generali, della bontà del metodo e dei proficui risultati che vanno ottenendosi nel campo minorile, mercè i tribunali per i minorenni integrati con i giudici femminili, i centri minorili, i gabinetti medico-psico-pedagogici, i servizi di assistenza sociale, i patronati di rieducazione e di assistenza, così come è riconosciuto in genere il notevole miglioramento apportato, anche se non dovunque ancora attuato, alla edilizia carceraria, al trattamento del reo e a tutto ciò che favorisce la sua emenda in armonia al dettato costituzionale (si è perfino attuato, a Perugia, qualche trattenimento ricreativo e musicale con benefici effetti).

Tutto ciò conforta e spinge ancora più ad attuare al più presto il nuovo Ordinamento presentato alla Camera (Atti Camera 2393) ed è basato su di una accurata osservazione scientifica della personalità del condannato, rilevandone le carenze fisio-psichiche e le altre cause di disadattamento sociale, onde stabilire il più adeguato programma di trattamento, giacchè, come osserva il professor Carnelutti, non si potrebbe perfino pronunciare nei confronti di un imputato un sicuro giudizio senza prima averlo studiato e conosciuto.

Infine, nel campo delle frodi alimentari, l'adulterazione e sofisticazione, che industriali e trafficanti privi di scrupolo vanno perpetrando in larga misura, agevolata dai progressi della chimica e dai moderni ritrovati della tecnica, il mendacio nella presentazione dei prodotti, che ammantano spesso della onesta veste della pubblicità una vera e propria frode in commercio, non possono non richiedere sempre più rigorosi ed efficienti mezzi di controllo e di repressione di questi attentati alla salute umana e alla buona fede dei consumatori.

\* \* \*

Onorevoli senatori, la presente relazione ha voluto darvi un quadro molto sintetico,

forse incompleto ma, speriamo, sufficientemente indicativo, di quanto, negli ultimi tempi e specie nell'anno testè decorso, si è fatto e si è proposto di fare nel campo della giustizia umana, per sempre più adeguarla, nella sua azione preventiva e repressiva, a un ideale, che è tra quelli fondamentali riposti nella coscienza umana, unitamente a quelli di libertà, di pace, di benessere, di progresso.

A tali ideali specificamente si è riferito il nuovo Presidente della Repubblica nel suo primo saluto agli italiani appena dopo la sua elezione e nel suo messaggio al Parlamento.

A lui va, a conclusione di questa relazione, il nostro deferente saluto ed omaggio, che assume un significato e un valore particolare, giacchè in uno Stato di diritto (il Kelsen addirittura definisce lo Stato un ordinamento giuridico), quale è e quale auguriamo che sempre meglio sia la nostra Repubblica, l'ascesa di un *magister et defensor juris* alla suprema Magistratura non può non essere di garanzia e di auspicio a che l'ideale della giustizia sia sempre più e sempre meglio tenuto in auge ed attuato nel nostro Paese. Nel messaggio al Parlamento sopra ricordato tale motivo è ricorrente e attinge il suo acme quando vi si dice: « Ogni opera di governo seppure provvida sarebbe vana ove non fosse accolta da ogni cittadino come opera di giustizia ». Ma perchè ciò sia, aggiunge « occorre che, al di là del doveroso rispetto della legge, al di là delle legittime preferenze politiche, l'attività di coloro che sono preposti ai pubblici poteri trovi il suo fondamento nelle grandi virtù civili: la sanità del costume pubblico e privato, lo spirito di morale fermezza e il senso di equanime giustizia ».

Ed è con tali sentimenti e con tali auspici, onorevoli colleghi, che vi invitiamo ad approvare il disegno di legge circa lo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario che va dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, con i relativi allegati.

RICCIO, relatore



**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

## Art. 2.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 1).

## Art. 3.

La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'esercizio 1962-63, in conformità delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.